

Seregno, 31 Gennaio 2010

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Nuove regole territorialità IVA
Circolare informativa nr. 3/2010

Dal 1° gennaio 2010, per effetto della Direttiva Comunitaria n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, sono in vigore le nuove regole che disciplinano la territorialità dell'imposta per le prestazioni di servizi.

In conseguenza di ciò, il trattamento IVA cambia a seconda che le prestazioni di servizi siano effettuate nei confronti di *"privati consumatori"* o nei confronti di *"soggetti passivi d'imposta"*. Infatti secondo la nuova regola generale, sono territorialmente rilevanti in Italia solo le prestazioni rese a soggetti d'imposta stabiliti in Italia e le prestazioni rese nei confronti di privati consumatori (anche esteri), invece per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta esteri (Comunitari ed Extracomunitari) la tassazione avverrà nel paese del committente.

Se quest'ultimo è stabilito nella Ue assoggetterà ad IVA nel suo paese la prestazione attraverso il *"reverse charge"*, se invece è stabilito fuori dalla comunità dovrà rispettare le regole dello Stato in cui è stabilito.

La fattura emessa nei confronti dei soggetti d'imposta esteri (Comunitari ed Extracomunitari), dovrà contenere quale titolo di esclusione dall'IVA l'art. 7-ter del DPR n. 633/1972.

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri, l'applicazione dell'IVA in Italia avverrà attraverso il meccanismo del *"reverse charge"*.

Per le suindicate prestazioni di servizi ricevute ed effettuate diventerà obbligatoria la compilazione e trasmissione telematica dei modelli Intrastat.

Tuttavia, per effetto del mancato recepimento della norma comunitaria che prevede tale obbligo, non sono state ancora emanate le modalità di compilazione e trasmissione dei predetti elenchi periodici.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o per qualsiasi necessità di approfondimento specifico dell'argomento.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina